

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514



CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. __39 del 27/11/2014



CASTEL
FOCOGNANO



CASTEL
SAN
NICCOLO'



CHITIGNANO



CHIUSI
DELLA
VERNA



MONTEMIGNAIO



ORTIGNANO
RAGGIOLO



POPPI



TALLA

REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

TITOLO I°

Generalità numero e tipo di armi

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

TITOLO II °

Modalità e casi di porto dell'arma

- Art. 4 - Assegnazione dell'arma
- Art. 5 – Servizi svolti con l'arma
- Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- Art. 8 – Modalità di porto dell'arma

TITOLO III°

Tenuta e custodia delle armi

- Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 - Custodia delle armi
- Art. 12 - registri
- Art. 13- Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14- Sostituzione delle munizioni
- Art. 15- Controlli di sorveglianza
- Art. 16- Doveri del consegnatario delle armi

TITOLO IV°

Addestramento

- Art. 17 - Addestramento al tiro
- Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

TITOLO V°

Strumenti di autotutela

- Art. 19 - Strumenti di autotutela;
- Art. 20 – Registro di carico e scarico;
- Art. 21 - Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 22– Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela
- Art. 23 - Finalità e caratteristiche
- Art. 24 - Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela

TITOLO VI°

Disposizioni finali

- Art. 25- Norme integrative
- Art. 26- Entrata in vigore

TITOLO I° Generalità numero e tipo di armi

Art. 1
Disposizioni generali

Le norme del presente regolamento speciale, adottato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n°145 recante le norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", hanno lo scopo di disciplinare l'acquisto, la custodia, la detenzione, il trasporto, il porto, l'addestramento e l'impiego dei materiali d'armamento, completando le disposizioni di Legge al riguardo, al fine di garantire la conservazione, l'efficienza e la durata degli stessi nonché la capacità e competenza nel loro impiego.

Nel corpo di questo regolamento il riferimento al "Prefetto" è da intendersi "Prefetto di Arezzo" il riferimento al "Presidente" è da intendersi a "Presidente dell'Unione Comuni Montani del Casentino", il riferimento a "Unione" è da intendersi "Unione Comuni Montani del Casentino" e il riferimento a "Polizia" è da intendersi "Polizia Municipale dell'Unione Comuni Montani del Casentino".

Art. 2
Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Montani del Casentino in possesso della qualifica di Agente di P.S. è la pistola a funzionamento semiautomatico i cui modelli devono essere scelti fra quelli nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975 n° 110 e s.m.e.i., sia per il personale maschile che per il personale femminile.

Art. 3
Numero delle armi in dotazione

Il numero massimo complessivo delle armi, di cui all'Art. 2 in dotazione corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno un'arma, come dotazione di riserva.

Il provvedimento del Presidente che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

L'acquisto delle armi e del munizionamento nel rispetto della norma di cui al D.M. 04.03.1987 n° 145 è disposto con determinazione del Comandante tenendo conto delle direttive di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. di cui sopra.

Il Presidente denuncia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle leggi di P.S., le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Non si ritiene necessario dotare la Polizia Municipale di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila

Tenuto conto che il numero delle armi, da custodire, non è superiore a quindici e le munizioni da custodire, non superiore a duemila, non è istituita l'armeria e pertanto:

- Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dall'addetto incaricato di Polizia;
- Le armi di scorta o comunque in dotazione alla Polizia saranno conservate, prive di fondina e munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni e la fondina saranno conservate in armadio distinto da quello delle armi oppure nello stesso ma in scomparti diversi, di uguale caratteristica;

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento il Responsabile le assumerà in carico nell'apposito registro.

TITOLO II ° Modalità e casi di porto dell'arma

Art. 4
Assegnazione dell'arma

L'assegnazione dell'arma avviene in via continuativa ed è effettuata solamente al personale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 della legge Quadro n°65/1986.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente per un periodo di 5 anni ed è soggetto a revisione annuale, va comunicato al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma può avvenire anche in via temporanea e provvisoria su disposizione del Comandante; e comunque assoggettata a tutti gli adempimenti e obblighi previsti nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità prevista dal presente regolamento.

Gli assegnatari al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere per ricevuta il registro di carico delle armi e munizioni sul quale dovranno sempre essere registrate anche le consegne.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

L'Assegnazione dell'arma avviene dopo aver superato un corso teorico-pratico di addestramento all'uso della stessa, da tenersi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Nel caso che l'appartenente alla Polizia non dovesse superare il corso, il Responsabile ne disporrà la ripetizione.

Dopo il corso suddetto, gli appartenenti alla Polizia dovranno effettuare esercitazioni di tiro, presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale, prescelta dall'Amministrazione, con l'arma in dotazione, con cadenza almeno semestrale.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione dell'Unione.

E' in ogni caso consentito ad ogni appartenente alla Polizia di effettuare esercitazioni di tiro facoltative, da tenersi fuori dell'orario di servizio e con oneri a carico dell'addetto previo possesso di titolo abilitativo al trasporto dell'arma.

Fino a quando l'arma e il munizionamento non saranno restituite dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente.

Art. 5
Servizi svolti con arma

Nell'ambito del territorio dell'Unione e/o nel territorio degli altri Comuni convenzionati ai sensi dell'art. 1 comma 2° della Legge 07.03.1986 n. 65, il personale in possesso della qualifica di Agente di P.S. della Struttura Unica di Polizia Municipale svolge in via continuativa con armi i seguenti servizi:

1. tutti i servizi notturni;
2. i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
3. i servizi che possano implicare accertamento o prevenzione in genere dei reati relativi alla circolazione stradale;
4. i servizi di collaborazione con Forze di Polizia di Stato, dopo che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 65/1986 sia intervenuta richiesta motivata delle competenti autorità per specifiche operazioni e ne sia seguita una disposizione di autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Il personale della Unione di Polizia Municipale di cui all'art. 1 del presente regolamento che collabora con le forze di Polizia di Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 65/86 esplica il servizio in uniforme ordinaria e munito dell'arma in dotazione, salvo diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati;

5. i servizi di vigilanza e di controllo dell'ordine nelle parate e manifestazioni pubbliche;
6. in via generale in tutte le funzioni attinenti alla qualifica agente di P.S. conferita con decreto prefettizio.

Sono di regola svolti senza armi:

- a) la attività d'ufficio che non comportano contatti con il pubblico;
- b) le attività di educazione stradale;
- c) le partecipazioni ad iniziative sindacali;
- d) la partecipazione a corsi formativi e aggiornamenti diversi da quelli di addestramento all'uso delle armi;
- e) i servizi in abiti borghesi quando l'arma non possa essere tenuta in maniera non visibile.

Il Comandante può comunque disporre che i servizi di cui sopra siano svolti armati quando per le particolari circostanze presentino rischio per l'incolumità degli addetti.

Il personale appartenente al Comando assegnatario dell'arma che espleta anche occasionalmente servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena e immediata disponibilità onde poter svolgere debitamente armato eventuali servizi esterni urgenti o compiti di supporto ad essi.

Art. 6

Servizi di Collegamento e di Rappresentanza

Agli addetti di Polizia cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, anche quando nel caso risulti necessario uscire dal territorio di competenza e/o provinciale.

Per quanto concerne la custodia presso la propria abitazione, valgono le disposizioni in materia di detenzione e porto d'armi e delle relative munizioni. I servizi di rappresentanza, quando richiesto, possono essere svolti con armi al di fuori del territorio dell'Unione previa comunicazione alla Prefettura competente.

Art. 7

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

La dotazione dell'arma nei servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Unione per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, verrà valutata caso per caso.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di agente di p.s., il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale. Quando detti servizi debbano avvenire con le armi il Presidente dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Unione, del tipo di servizio per il quale saranno impegnati e della presumibile durata della missione.

Analogamente in caso di richiesta da parte dei Comuni dell'Unione di servizi di soccorso o di supporto rivolti ad altri Comuni, il Presidente può richiedere che un contingente di personale sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in uniforme e munito di arma. In questo caso le comunicazioni al Prefetto territorialmente competente avvengono a cura del Comandante concedente. Possono altresì essere svolti occasionalmente con armi i servizi di Polizia necessari nelle contingenze che si rivelano coi caratteri di imprevedibilità.

Art. 8

Modalità porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna dotata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 legge 65/86 ed ai sensi degli articoli del vigente regolamento, l'addetto sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma deve essere portata in modo non visibile.

Il porto dell'arma fuori dal territorio dell'Unione è consentito solo per raggiungere il luogo di servizio dal domicilio del consegnatario al luogo di lavoro e viceversa.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

TITOLO III°

Tenuta e custodia delle armi

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione, nel registro di cui al successivo Art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, ovvero allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Comandante o del Prefetto di Arezzo.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia dell'Unione al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di esse e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri o alla Polizia di Stato.
- g) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- h) evitare di tenere l'arma carica sia in servizio che all'interno dei locali;
- i) evitare di abbandonare l'arma all'interno dei locali del Comando, ancorché sorvegliati, ed in particolare su scrivanie od in armadi, stipetti, cassetti ecc.;
- l) evitare di abbandonare l'arma sugli automezzi di servizio, ancorché chiusi a chiave;
- m) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- n) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- o) l'arma dovrà essere custodita presso il proprio domicilio smontata almeno in due parti in cassaforte o mobile, atto alla tenuta delle armi, chiuso a chiave in modo che non possa essere mai nelle disponibilità di altri, nemmeno dei familiari mentre le munizioni dovranno essere riposte in altro luogo con le stesse precauzioni.

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione alla Polizia dell'Unione, sono custodite in apposita cassaforte blindata collocata presso il Comando in luoghi e strutture idonee.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate, sono svolte di norma dal Comandante o suo delegato nominato con provvedimento del Comandante stesso.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 Aprile 1975, n. 110, ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12 **Registri**

Il Comando è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono numerate e preventivamente vistate dal Questore o suo delegato e di altro registro dove saranno annotate le consegne delle armi da riparare e la riconsegna all'appartenente alla Polizia dell'Unione a riparazione avvenuta, preventivamente numerato e vistato dal Comandante.

Art. 13 **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

L'accesso nei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Comandante, al suo delegato o al consegnatario e sub-consegnatario. Nei casi previsti precedentemente dove è prevista la riconsegna delle armi, queste devono essere versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni nell'apposito dispositivo scaricatore in dotazione al Comando.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 14 **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti alla Polizia dell'Unione, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni di riserva in dotazione e custodite nelle apposite casseforti blindate di ogni comando territoriale sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

Art. 15 **Controlli e sorveglianza**

I controlli dei locali in cui possono essere custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato nel Registro.

Art. 16 **Doveri del consegnatario delle armi**

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi di scorta e la conservazione delle stesse e delle munizioni contenute nelle apposite casseforti, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza esterna, nonchè per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità

TITOLO IV° Addestramento

**Art. 17
Addestramento al tiro**

Gli appartenenti alla Polizia dell'Unione, assegnatari di arma, dovranno effettuare con cadenza, almeno, semestrale esercitazioni di tiro, presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale, prescelta dall'Amministrazione dell'Unione, con l'arma in dotazione.

Tutti gli oneri relativi alle spese sostenute per l'addestramento obbligatorio e per le esercitazioni all'uso dell'arma, sono a carico dell'Amministrazione.

E' comunque consentito ad ogni appartenente alla Polizia Locale di effettuare esercitazioni di tiro facoltative, da tenersi fuori dell'orario di servizio e con oneri a carico dell'addetto.

**Art. 18
Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Nel caso la sede del Poligono si trovi fuori dal territorio dell'Unione gli addetti alla Polizia, purchè muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione nei soli giorni stabiliti per l'attività di addestramento e per il percorso che conduce dalla sede del Corpo al poligono e viceversa, come previsto dall'articolo 19 del D.M. 145/1987.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Comando almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

TITOLO V° Strumenti di autotutela
--

**Art. 19
(Strumenti in dotazione individuale)**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Servizio di Polizia Municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

- a) fischietto;
- b) manette;
- c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
- d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio .

**Art. 20
(Strumenti di autotutela)**

1. Gli appartenenti al Servizio possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, lo spray irritante , il bastone estensibile ed il giubbotto antiproiettile.

Lo spray irritante è una dotazione a tutto il personale, i veicoli utilizzati per il servizio di pattuglia potranno avere in dotazione n. 2 bastoni estensibili e n. 2 giubbotti antiproiettile i quali sono a disposizione del Personale assegnato di volta in volta assegnato a quel particolare Servizio.

Lo spray ed il bastone potranno essere utilizzati in tutti quei casi in cui l'operatore percepisca un pericolo immediato, in cui la difesa è proporzionata all'offesa (art. 53 C.P.).

3. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Art. 21

Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale partecipano ai corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela.

Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità per l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

La formazione e l'addestramento hanno una durata di almeno 8 ore complessive e prevedono, oltre all'addestramento all'uso degli strumenti, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi.

Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

Art. 22

Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela

I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela verranno svolti secondo quanto previsto dalla normativa o dai regolamenti regionali e/o comunali.

Art. 23

Finalità e caratteristiche

1. Lo spray antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei

prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.

Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il

suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.

La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da

ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile

direttamente ed agevolmente.

2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi

telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali.

Ogni

strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.

3) Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare il ricorso alle armi da sparo.

Art. 24

***Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione
degli strumenti di autotutela***

- 1 . Il Comandante o suo delegato, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei e che non siano classificati come arma.
2. Il Comandante provvede all'assegnazione, agli addetti in possesso dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, degli strumenti di autotutela.
3. Gli strumenti di autotutela assegnati possono essere portati al di fuori dell'orario di servizio nel territorio dell'Unione o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di lavoro e viceversa.

TITOLO VI° Disposizioni finali

***Art.25
Norme integrative***

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alla legge regionale Toscana sulla Polizia Locale 3 aprile 2006, n. 12;
- al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
- alla Legge n° 110 del 18 aprile 1975

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi:

1. al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
2. al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

***Art. 26
Entrata in vigore***

Il presente Regolamento speciale, che sostituisce ed abroga ogni altro regolamento o normativa vigente in materia eventualmente in contrasto con quanto previsto dallo stesso, entra in vigore dalla data di esecutività ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267